



COMUNE DI

**NIBIONNO**

PROVINCIA DI LECCO



**PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
VARIANTE GENERALE**

**P. A. R.**

PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE

ai sensi della L.R. n°2 del 3 febbraio 2015

**PIANO DELLE  
ATTREZZATURE RELIGIOSE ' '**  
Norme tecniche di attuazione

adozione delibera C. C. n° 16 del 19.06.2019  
approvazione delibera C. C. n° del .2019

il tecnico

dott. Arch. Marielena Sgroi

il sindaco

Avv. Usuelli Claudio

responsabile servizio tecnico

Arch. Elena Molteni

collaboratrice  
Silvia Aragona

\* elaborato modificato a seguito dell'accoglimento  
delle osservazioni e recepimento pareri

Tutta la documentazione: parti scritte, fotografie, planimetrie e relative simbologie utilizzate sono coperte da copyright da parte degli autori estensori del progetto.  
Il loro utilizzo anche parziale è vietato fatta salva espressa autorizzazione scritta da richiedere agli autori

**abc : MODIFICHE APPORTATE AGLI ELABORATI A SEGUITO DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE  
OSSERVAZIONI ED ESPRESSIONE DEI PARERI DA PARTE DEGLI ENTI PREPOSTI**

## **1- PREMESSE**

Il Piano per le Attrezzature Religiose, predisposto ai sensi dell'art. 72 della L.R. 12/2005 e s.m.i., come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c) della L.R. n° 2/2015, è atto separato facente parte del Piano dei Servizi.

Negli elaborati grafici del Piano delle Attrezzature Religiose sono individuate le attrezzature religiose esistenti.

Il Piano delle Attrezzature Religiose del Comune di Nibionno rappresenta la situazione esistente rilevata, così come meglio illustrata e rappresentata negli appositi elaborati grafici e nella relazione illustrativa.

## **2- DEFINIZIONE DI ATTREZZATURE RELIGIOSE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i., sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
- d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

## **3- QUALIFICAZIONE RISPETTO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ATTO DI CONVENZIONE**

Le attrezzature di interesse religioso costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma dell'articolo 44, comma 4, della L.R. n. 12/2005.

Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al capo III della L.R. 12/2005 e s.m.i. non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dall'erogazione del contributo.

Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

Gli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70 della L.R. 12/2005 e s.m.i. per la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune. La convenzione deve espressamente prevedere:

- a. la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione;
- b. la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti

## **5 – NUOVE ATTREZZATURE RELIGIOSE: MODALITA' DI ESECUZIONE**

Le nuove attrezzature religiose possono essere realizzate:

- a) in aree libere destinate dal Piano delle Attrezzature Religiose all'esecuzione di nuovi edifici per il culto
- b) in immobili esistenti. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzate alla creazione e/o al riconoscimento quali luoghi per il culto, ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera c bis, di sedi Associazioni, Società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statuarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali, sono assoggettati a permesso di costruire

L'esecuzione di nuove attrezzature religiose è ammessa solo con una preventiva individuazione nel PAR da effettuare attraverso una variante al PAR stesso ed al Piano dei Servizi accompagnato da relativa procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

## **6- NUOVE ATTREZZATURE RELIGIOSE: SPAZI DA DESTINARE AL PARCHEGGIO**

I progetti delle nuove attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi devono obbligatoriamente prevedere:

- a. uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto, da computarsi in aggiunta ai parcheggi pertinenziali privati.
- b. la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
- c. la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR, che dovrà essere dimostrata attraverso apposita relazione.

La realizzazione di nuove attrezzature religiose è vietata al di fuori delle aree o degli ambiti previsti nell'apposito elaborato grafico del piano delle attrezzature religiose.